



20745/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16354-2009 proposto da:

elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIALE presso
 l'avvocato che lo rappresenta e
 difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

1425

FALLIMENTO S.R.L. (C.F.), in
 persona del Curatore avv. prof.

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

presso l'avvocato che lo

Oggetto

Sentenza
 dichiarativa
 di
 fallimento.
 (Raciamo.
 Mancata
 nomina del
 curatore
 speciale ex
 art. 78
 c.p.c..
 Infondatezza.

R.G.N. 16354/2009

Cron. 20745

Rep. C.1.

Ud. 16/09/2015

PU

h

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

contro


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1951/2009 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Fallimenti e Società.it

5

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/4-11/5/2009, la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 30/10/2008, dichiarativa di fallimento della _____ s.r.l., su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Nello specifico, e per quanto qui ancora interessa, la Corte del merito:

ha respinto la doglianza del reclamante, intesa a denunciare l'irregolare instaurazione del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa della società fallenda per la mancata nomina del curatore speciale ex art.78 c.p.c., a seguito della notifica dell'istanza di fallimento alla legale rappresentante _____ risultata irreperibile, nelle forme di cui all'art.143 c.p.c., ritenendo che il reclamante aveva censurato non un vizio intrinseco della sentenza, ma il comportamento del P.M. istante e che, in ogni caso, difettavano le condizioni di cui all'art.78 c.p.c., legittimanti la nomina di un curatore speciale alla società, che era legittimamente provvista del proprio legale rappresentante;

ha ritenuto irrilevante detta nomina per perfezionare l'accollo del debito erariale da parte del _____ non andato a buon fine in difetto delle condizioni di cui alla

l. 212/2000;

ha respinto la censura intesa a far valere l'insussistenza dello stato di insolvenza, atteso l'ingente, incontroverso, debito erariale di circa 18 milioni di euro, nonché la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché incontroversi, dell'assoluta patologica incapacità della società di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, quali la chiusura della sede sociale ed il contestuale fittizio trasferimento in Romania, la completa cessazione dell'attività, la dispersione integrale del patrimonio sociale, il mancato deposito degli ultimi bilanci e l'irreperibilità del legale rappresentante formalmente in carica.

Propone ricorso il _____ sulla base di quattro motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole dei vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione all'interpretazione della Corte d'appello dell'art.78 c.p.c.; secondo la parte, deve essere interpretata in senso lato l'espressione "...se manca la persona a cui spetta la rappresentanza...", adottata dall'art.78 cit., nel senso di ricomprendere non solo la situazione in cui manchi il rappresentante, ma anche quella in cui la persona giuridica sia priva del legale rappresentante, "per morte, irreperibilità, mera apparenza giuridica"; e nella specie, avendo lo stesso P.M. chiesto,

a pag.3 dell'istanza di fallimento, che la nomina dell'amministratore in carica fosse ritenuta fittizia, si sarebbe dovuta equiparare l'irreperibilità della sig.

per la cancellazione dai registri anagrafici a partire dal 27/7/06, all'inesistenza di fatto del legale rappresentante.

La ricorrente prospetta altresì l'insufficiente ed inadeguata motivazione della Corte del merito dell'iter logico seguito, alla stregua degli elementi di fatto forniti dallo stesso P.M. in sede prefallimentare.

Il ricorrente articola il solo quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c.

1.2.- Col secondo mezzo, il Coppola denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c., nonché di omessa o insufficiente motivazione; sostiene di avere fatto valere il vizio intrinseco della sentenza, ovvero la nullità insanabile derivante dalla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il ricorrente conclude il motivo col solo quesito di diritto.

1.3.- Col terzo mezzo, il si duole del vizio ex art.360 n.5 c.p.c., atteso che la Corte del merito, da un lato, sostiene che la società era provvista del proprio legale rappresentante, al quale correttamente era stata notificata l'istanza di fallimento, dall'altro riconosce

alla parte la qualità di dominus di fatto della società,
riconoscendone la legittimazione al reclamo.

1.4.- Col quarto motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione, in relazione al rigetto della censura intesa a far valere l'insussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che le circostanze indicate in sentenza contrastano con quanto dedotto e provato documentalmente dal reclamante (in particolare, con il doc. 2 del fascicolo del reclamo, proveniente da

che provava l'interesse del creditore non all'ingiunzione dell'intero credito, ma ad ottenere il pagamento dilazionato) e che non è stato richiamato il deposito bancario di un milione di euro, effettuato dallo stesso a garanzia del debito tributario della società.

2.1.- Va in linea generale disattesa l'eccezione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, stante la congiunta denuncia dei due vizi di violazione di legge e di motivazione, senza indicazione delle specifiche ragioni a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e senza indicazione del fatto controverso e delle ragioni del denunciato difetto di motivazione.

Si deve a riguardo rilevare che nei due motivi risultano individuabili gli argomenti addotti a sostegno del vizio ex art.360 n.3 c.p.c., la cui denuncia si conclude con il

necessario principio di diritto, mentre, quanto al vizio di motivazione, manca la formulazione del parimenti indefettibile momento di sintesi, che rende di per sé inammissibile la denuncia di detto vizio nei due motivi. Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all'art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, della l. 69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art. 58,5° comma, l.69/2009) e quindi anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata l'11/5/2009.

E, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte regolatrice - alla stregua della stessa letterale formulazione dell'art. 366 bis c.p.c. - e' fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c. n. 5 allorche', cioe', il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: cio' importa in particolare che la relativa censura deve

h

contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontrovertito che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (in termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010 e, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).

2.2.- Ciò posto, quanto al vizio ex art.360 n.3 c.p.c. fatto valere nel primo motivo, si deve concludere per l'infondatezza della prospettazione fatta valere dalla parte, che vorrebbe dilatare il concetto di "mancanza" del legale rappresentante, di cui all'art.78 c.p.c., sino a ricomprendere la situazione, pianamente diversa, in cui il legale rappresentante sia "apparente" ed irreperibile.

Ed infatti, per "mancanza", deve ritenersi la situazione di insussistenza del legale rappresentante, mentre la circostanza che la società sia dotata di un legale

2.3.- Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, stante la carenza assoluta del momento di sintesi.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese a favore del Fallimento, liquidate in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 16 settembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. D. V. *Ugento*



Arnaldo Casano